

Regolamento d'uso del Marchio Collettivo

"FALANGHINA DEL SANNIO"

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento definisce i requisiti, le condizioni, le modalità d'uso del Marchio Collettivo "Falanghina del Sannio", nonché detta le regole relativamente alla vigilanza cui sono soggetti i Produttori e le Aziende beneficiarie del Marchio figurativo denominativo "Falanghina del Sannio", contraddistinto dal logo di cui in intestazione (d'ora innanzi, anche, il "Marchio").

Il Marchio è di proprietà del Sannio Consorzio Tutela Vini, che ne assicura la tutela e la sorveglianza sul corretto uso dello stesso (d'ora in avanti, anche, il "Consorzio").

Il Marchio può essere utilizzato esclusivamente dai soggetti iscritti nel sistema di controllo, titolari di codice ICQRF per gli imbottiglieri, per i vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Falanghina del Sannio" (d'ora in avanti, anche, il "Disciplinare"), approvato con decreto del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità del 30 settembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 10 ottobre 2011 - Suppl. Ordinario n. 217, e che osservano le norme del presente Regolamento, provenienti dalla zona d'origine, così come definita dall'art. 3 del Disciplinare (di seguito, anche, i "Vini").

I soggetti che intendano avvalersi dell'uso del presente Marchio, sono tenuti ad osservare il rispettivo Disciplinare di produzione, che è parte integrante del presente Regolamento (**Allegato 1** – Disciplinare di Produzione).

Con l'applicazione del presente Regolamento e mediante il rilascio del Marchio, si garantisce il rispetto, da parte dei beneficiari, delle condizioni previste nel presente Regolamento.

Art. 2 – Marchio

Il Marchio è costituito dalla scritta "Falanghina del Sannio".

Il Marchio è depositato nella seguente classe della Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi di Nizza – XI (undicesima) edizione:

Classe 33 (bevande alcoliche, escluse le birre).

Art. 3 – Titolare del Marchio

Il Titolare del Marchio è il Sannio Consorzio Tutela Vini – con sede in Benevento, Via Mario Vetrone - Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP e IGP, nonché per la valorizzazione e cura generale degli interessi ad essi connessi, il cui relativo Statuto - approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 15 ottobre 2012 - è parte integrante del presente Regolamento d'uso (**Allegato 2** – Statuto Sannio Consorzio Tutela Vini).

Art. 4 - Requisiti e Condizioni generali per i richiedenti la Licenza d'uso

L'uso del Marchio è concesso, su richiesta ed alle condizioni previste dal presente Regolamento, ai seguenti soggetti:

- a) imprenditori agricoli singoli o associati esercenti attività di viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento autorizzato;
- b) agli imprenditori che producono, pongono in vendita o distribuiscono i Vini che il Marchio ha lo scopo di identificare e proteggere nel mercato;
- c) le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e cantine sociali che esercitano attività di viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento autorizzato.

Sono, altresì, tenuti a richiedere la Licenza d'uso coloro i quali intendono apporre il Marchio sui Vini o loro confezioni per offrirli ed immetterli in commercio o detenerli a tal fine, nonché usare il Marchio nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

I requisiti che l'operatore deve possedere per ottenere la Licenza d'uso del Marchio sono:

- essere iscritto al Registro delle Imprese di una Camera di Commercio, Industria, Artigianato italiana e risultare attivo e/o;
- iscritti nel sistema di controllo del Vino "Falanghina del Sannio";
- aver superato positivamente i controlli effettuati dall'Organismo di controllo, nominato con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ed aver ottenuto da questi il rapporto di conformità;
- non risultare fallito, ammesso a concordato preventivo o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

A suo carico, inoltre, non dovranno risultare in atto diffide motivate da parte di enti di tutela e promozione economica, nazionali o internazionali, per reiterati comportamenti commerciali scorretti che abbiano recato danno alla produzione.

Art. 5 – Prodotti identificati

Il Marchio identifica e protegge il seguente Prodotto, incluso nella classe n. 33 della Classificazione di Nizza:

vino “Falanghina del Sannio”

prodotto conformemente al Disciplinare di cui all’Allegato 1 del presente Regolamento, ed alle regole di cui al successivo articolo.

Art. 6 – Regole di produzione

I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Falanghina del Sannio”, all’atto dell’immissione al consumo, conformemente al suo Disciplinare, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Falanghina del Sannio»

colore: giallo paglierino;

odore: fine, floreale, fruttato;

sapore: secco, fresco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00 % vol; per le sottozone 11,50 % vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Falanghina del Sannio» spumante

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;

odore: fine, floreale, fruttato, fragrante;

sapore: fine, fresco e armonico, nelle tipologie extra brut, brut ed extra dry;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,50% vol; 12,00% vol per le sottozone;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Falanghina del Sannio» spumante di qualità

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;

odore: fine, floreale, fruttato, fragrante;

sapore: fine, fresco e armonico, nelle tipologie extra brut, brut ed extra dry;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,50% vol; 12,00% vol per le sottozone;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Falanghina del Sannio» spumante di qualità metodo classico

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi dorati;

odore: fine, floreale, fruttato, fragrante;

sapore: fine, fresco e armonico, nelle tipologie extra brut e brut;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,50% vol; 12,00% vol per le sottozone;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Falanghina del Sannio» vendemmia tardiva

colore: giallo paglierino più o meno intenso tendente al dorato;

odore: floreale, fruttato, composito;

sapore: secco, pieno, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 13,00% vol; 13,50% vol per le sottozone;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Falanghina del Sannio» passito

colore: giallo dorato più o meno intenso tendente all'ambrato;

odore: intenso, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol; 16,50% vol per le sottozone;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Art. 7 – Gestione del Marchio

Il Consorzio gestisce il Marchio attraverso un apposito Organismo interno, ovverosia il “Comitato Tecnico di Gestione del Marchio Collettivo”, nominato in conformità dell'art. 21 dello Statuto del Consorzio (Cfr. All. 2).

Il Comitato Tecnico di Gestione del Marchio Collettivo sarà composto da un numero minimo di 3 (tre) Commissari nominati dal Consiglio di Amministrazione e scelti fra associati o rappresentanti di persone giuridiche socie. Tale numero può essere integrato con la partecipazione di esperti.

La presidenza del Comitato Tecnico di Gestione del Marchio Collettivo spetta ad un componente del Consiglio di Amministrazione, nominato dal Presidente del Consorzio.

Il Comitato Tecnico di Gestione del Marchio Collettivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno 2 (due) componenti. Esso si riunisce ogni qualvolta ve ne sia la necessità ed almeno 2 (due) volte l'anno, su convocazione scritta del Presidente, indicante data, luogo ed ora della riunione e l'ordine del giorno.

Di ogni riunione viene redatto un sintetico verbale in apposito libro dei verbali del Comitato.

Il Comitato Tecnico di Gestione del Marchio Collettivo vigila sul corretto uso del Marchio, sul rispetto del presente Regolamento e del relativo Disciplinare di produzione.

Vigila, inoltre, sul rispetto da parte dei beneficiari al Marchio di tutte le proprie deliberazioni ed utilizza gli strumenti e le modalità di vigilanza che ritiene opportuni.

I Soggetti beneficiari del Marchio devono accettare di poter essere sottoposti a tutte le attività di vigilanza eventualmente deliberati dal Comitato di Gestione e dal Disciplinare di produzione.

Il costo della vigilanza è a carico dei soggetti beneficiari del Marchio, salvo il caso di partecipazione a tale onere da parte degli Enti pubblici eventualmente interessati.

Art. 8 - Uffici di consulenza e monitoraggio per la tutela del Marchio

A cura del Consiglio di Amministrazione del Consorzio possono essere istituiti uffici esterni al Consorzio di consulenza e monitoraggio per la tutela del Marchio "Falanghina del Sannio", ed altresì per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione di marchi, nonché nel contrasto alla contraffazione ed alla concorrenza sleale.

Art. 9 – Modalità di richiesta della Licenza d'uso del Marchio ed istruttoria

Le Aziende, i Produttori e tutti quei soggetti che possiedono i requisiti oggettivi richiesti e che intendono aderire al Marchio, devono presentare domanda scritta per il rilascio della Licenza d'uso del Marchio al Consorzio.

La presentazione della domanda comporta automaticamente l'accettazione del presente Regolamento.

La domanda deve essere redatta su apposito modulo predisposto dal Consorzio e dovrà indicare le informazioni e la documentazione che consentano di verificare che il richiedente sia in possesso dei requisiti e in grado di rispettare le condizioni previste dal presente Regolamento.

Alla domanda dovranno essere allegati in copia i seguenti documenti:

- nel caso di Azienda, il certificato di iscrizione alla CCIAA con indicazione della persona che ha la rappresentanza legale dell'Azienda;
- nel caso di Azienda, dichiarazione, con firma digitale, con la quale il rappresentante legale dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'azienda si trova nel libero esercizio dei propri diritti e di non essere in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo;

- dichiarazione di assoggettamento al regime dei controlli di conformità al Disciplinare da parte dell'Organismo di Controllo (OdC);
- autorizzazione alla produzione (ai sensi delle normative nazionali e di settore);
- esito dei controlli di conformità al Disciplinare da parte dell'Organismo di Controllo (OdC).

Il soggetto richiedente è comunque tenuto ad esibire la eventuale ulteriore documentazione che il Comitato Tecnico di Gestione del Marchio Collettivo o i tecnici incaricati delle valutazioni, intendono visionare o acquisire.

Il Comitato Tecnico di Gestione del Marchio Collettivo, valutata la completezza formale della domanda di adesione e verificato il rispetto di tutti i requisiti prescritti dal presente Regolamento, nonché l'esattezza di quanto riportato nel modulo di adesione, apre un "Fascicolo Impresa Aderente" (FIA) in cui sarà archiviata tutta la documentazione relativa al soggetto richiedente, dando così inizio all'*iter* valutativo.

Al termine dell'*iter* valutativo, il Comitato Tecnico di Gestione del Marchio Collettivo esprime un parere in base agli esiti della verifica. Il parere può comportare:

- l'accoglimento immediato;
- l'accoglimento con riserva, ed il rinvio ad una eventuale e suppletiva istruttoria per acquisire elementi di valutazione mancanti o ulteriori;
- il rigetto della domanda di adesione.

Nel caso di parere favorevole alla domanda di adesione, il Comitato Tecnico di Gestione del Marchio Collettivo, previa consultazione con il Consiglio di Amministrazione, delibera in tal senso e trasmette all'operatore richiedente l'accettazione formale (attestato, certificato, autorizzazione all'uso del Marchio ecc.) e registra l'impresa nel Registro delle Imprese Beneficiarie (RIA, Registro del Marchio "Falanghina del Sannio").

Nel caso in cui il Comitato Tecnico di Gestione del Marchio Collettivo ritenga opportuno rigettare la domanda di adesione, previa consultazione con il Consiglio di Amministrazione, assume apposita delibera in merito e ne dà comunicazione motivata all'operatore richiedente.

Il Comitato Tecnico di Gestione del Marchio Collettivo deve espletare l'intero *iter* valutativo e rispondere, positivamente o negativamente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 10 - Licenza d'uso del Marchio

Il Marchio è di proprietà del Consorzio che ne concede l'uso agli operatori, alla condizione che le verifiche del Comitato Tecnico di Gestione del Marchio Collettivo abbiano dato esito positivo.

Il documento di concessione dell'uso del Marchio è la Licenza d'uso del Marchio.

La Licenza d'uso del Marchio è gratuita e non esclusiva. Essa si riferisce ai Paesi nei quali il Marchio oggetto di Licenza è valido ed oggetto di proprietà da parte del Consorzio.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio può stabilire un contributo spese annuo, suscettibile di aggiornamento, per la gestione del Marchio.

La Licenza d'uso del Marchio rilasciata al richiedente dura 3 (tre) anni, e si considera tacitamente rinnovata se il Consorzio non ne dispone la sospensione o la revoca ai sensi del presente Regolamento, oppure se il Licenziatario non provvede ad inoltrare rinuncia almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza.

In ogni caso, la Licenza decade automaticamente ove venga a decadere, per qualsivoglia ragione, il Marchio.

Nella Licenza sono indicati i prodotti ed i Paesi cui essa si riferisce.

La Licenza conferisce al Licenziatario il diritto all'uso del Marchio per i prodotti indicati nel provvedimento di rilascio. Tale provvedimento vincola altresì i distributori e/o i rivenditori dei prodotti del Licenziatario all'utilizzo del Marchio in conformità a quanto previsto dal contratto di Licenza.

Il Licenziatario viene iscritto in uno speciale Registro delle Imprese Beneficarie (RIA, Registro del Marchio "Falanghina del Sannio") tenuto dal Consorzio.

La rinuncia alla Licenza o il venire meno, per qualsivoglia motivo, dei requisiti che - in base al presente Regolamento consentono la concessione della Licenza - devono essere comunicati senza ritardo dal Licenziatario al Consorzio per la cancellazione dal Registro delle Imprese Beneficarie.

La Licenza d'uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili.

Art. 11 – Uso del Marchio e diritti e doveri del Licenziatario

Con la Licenza d'uso il Licenziatario acquisisce il diritto all'utilizzo del Marchio di proprietà del Consorzio, nelle forme e nei limiti indicati nel presente articolo e assume l'obbligo di versare un corrispettivo determinato nel suo ammontare dal Consiglio di Amministrazione, quale contributo spese per la gestione del Marchio.

Ciascun Licenziatario è tenuto al costante rispetto delle condizioni che consentono il rilascio della Licenza d'uso del Marchio, ivi compreso il rispetto del Disciplinare.

Ciascun Licenziatario è tenuto ad usare il Marchio esclusivamente per i prodotti e con le modalità indicati nel provvedimento di rilascio della Licenza d'uso.

Ciascun Licenziatario deve astenersi dal depositare o dall'utilizzare marchi, ditte, insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi che possano dar luogo a rischio di confusione con il Marchio. In caso di deposito di una domanda di Marchio in contrasto con il presente articolo, il Licenziatario si impegna a trasferire gratuitamente la titolarità del Marchio confusorio al Consorzio titolare del Marchio. Quanto previsto dal presente articolo non si applica al deposito, quali marchi figurativi, di etichette da utilizzarsi sulle bottiglie, ove tali marchi figurativi contengano espressamente il nome o la ragione sociale del produttore Licenziatario e siano riferite a prodotti autorizzati nella Licenza.

Ciascun Licenziatario è tenuto, nell'uso del Marchio, a non compiere alcun atto od omissione che possano danneggiare, ledere o sminuire in qualsiasi modo la reputazione del Marchio stesso e/o del Consorzio.

L'uso del Marchio in pubblicità deve avvenire in modo consono al prestigio che esso gode e comunque in modo tale da non ledere il suo valore e gli interessi del Titolare e degli altri Beneficari. Su richiesta del Consorzio, ciascun Licenziatario si impegna ad inviare copia delle campagne pubblicitarie effettuate,

contenenti il Marchio.

È vietato a ciascun Licenziatario cedere la Licenza d'uso, concedere sub licenze o altrimenti disporre del Marchio a favore di terzi, senza il preventivo assenso scritto comunicato con provvedimento del Consorzio.

Il Licenziatario che venga a conoscenza di violazioni di terzi nell'uso del Marchio è tenuto a darne immediata informazione scritta al Comitato Tecnico di Gestione, che deciderà in totale discrezione gli eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Ciascun Licenziatario è tenuto a tenere indenne e manlevato il Consorzio, titolare del Marchio, da qualsiasi richiesta di danni o da altra pretesa di terzi, a qualsivoglia titolo, nei suoi confronti in relazione a beni da egli prodotti e/o commercializzati e contraddistinti dal Marchio.

Ciascun Licenziatario è tenuto a cessare o a sospendere l'uso del Marchio, senza che da ciò derivi diritto alcuno di risarcimento di danni, qualora, per cause sopravvenute, il Consorzio perda definitivamente o temporaneamente la titolarità del Marchio o esso decada o venga limitato.

L'uso del Marchio da parte del Licenziatario vale quale prova d'uso, ai sensi delle disposizioni in tema di conservazione del Marchio e si intende, a questo fine, a favore del Titolare del Marchio. Ciascun Licenziatario è quindi tenuto a fornire periodicamente al Consorzio l'elenco dei Paesi nei quali ha commercializzato il prodotto contraddistinto dal Marchio e tutta la documentazione utile a prova di detta commercializzazione.

Inoltre, il licenziatario assume l'obbligo di:

- a) osservare fedelmente quanto prescritto nel Disciplinare di produzione;
- b) adempiere a tutte le azioni correttive predisposte dal Comitato Tecnico di Gestione del Marchio Collettivo, ovvero eventuali rilievi successivi predisposti da altri organi di sorveglianza;
- c) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della Licenza d'uso del Marchio;
- d) utilizzare il Marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
- e) utilizzare i segni, le scritte o le informazioni diverse eventualmente contenute sulla confezione o su altro materiale in modo da non ingenerare confusione o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
- f) non utilizzare il Marchio se la Licenza d'uso è stata oggetto di revoca, rinuncia o sospensione;
- g) non immettere in commercio prodotti non conformi alle predette modalità d'uso e, qualora questi fossero stati già immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato.

Art. 12 – Modalità di espletamento delle verifiche

Le verifiche del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni prescritte dal presente Regolamento da parte di ciascun Licenziatario, anche in tempi successivi al rilascio della Licenza, compete al Consorzio, che lo esercita direttamente tramite il Comitato Tecnico di Gestione del Marchio Collettivo o per il tramite di soggetti da esso a ciò incaricati.

Ai fini esclusivi di esercitare le predette verifiche, il Consorzio ha la facoltà di svolgere, direttamente o

tramite persone incaricate, accesso ai luoghi di produzione, di lavorazione, di trasformazione o di commercializzazione dei prodotti oggetto della licenza d'uso del Marchio. Dette verifiche avverranno possibilmente durante il normale orario di lavoro e con modalità tali da limitare quanto più possibile il disagio per le normali attività produttive o commerciali.

Le verifiche sono svolte con cadenza almeno annuale, in conformità ad un piano di vigilanza predisposto dal Comitato di gestione, il quale dovrà avvalersi, ove necessario, di laboratori accreditati per le analisi sui prodotti. Il numero e la frequenza delle verifiche disposte dai predetti soggetti possono essere incrementati sulla base di esigenze motivate rappresentate dal Consiglio di Amministrazione.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono evidenziati in un Rapporto, il quale, oltre alla valutazione positiva o negativa, potrà anche contenere una proposta di azioni correttive, nonché la possibilità di eseguire ulteriori verifiche entro un tempo indicato.

Il rifiuto o la mancata esecuzione delle azioni correttive o il rifiuto o il mancato assoggettamento alle verifiche entro il tempo indicato comporta la reiezione della domanda.

Art. 13 – Inadempimenti, non conformità e sanzioni

In caso di inadempimento al presente Regolamento da parte di un Licenziatario, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, su proposta del Comitato Tecnico di gestione, commina al Licenziatario le seguenti sanzioni, da modulare in relazione alla gravità o reiterazione della violazione:

- a) verbale di ammonizione;
- b) sanzione pecuniaria, sino ad un massimo di Euro 5.000,00= per ciascuna violazione;
- c) sospensione della validità della Licenza di uso del Marchio per un periodo non superiore ad un anno;
- d) revoca definitiva della Licenza d'uso del Marchio.

Il Licenziatario deve essere informato, in forma scritta, dell'avvio del procedimento sanzionatorio a suo carico ed ha il diritto di richiedere audizione innanzi al Consiglio di Amministrazione al fine di giustificare ovvero chiarire la propria posizione. Solo successivamente alla decorrenza del termine concesso, ovvero a seguito dell'audizione, potrà essere irrogata la sanzione. Il provvedimento deve essere motivato e devono essere indicate le violazioni e la sanzione applicata.

La sospensione e la revoca sono annotate nell'elenco degli utilizzatori di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

L'applicazione delle sanzioni non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni o altre azioni di tutela da parte del Consorzio titolare del Marchio, ovvero degli altri Beneficiari che ne avessero titolo a causa della violazione.

Contro i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione è possibile sottoporre ricorso ad un collegio arbitrale di 3 (tre) arbitri, nominato ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento, conformemente a quanto statuito dall'art. 23 dello Statuto del Consorzio.

Le violazioni al presente Regolamento ovvero le non conformità riscontrate possono essere:

- lievi: quando non pregiudicano nè l'immagine del Marchio nè la caratterizzazione del Prodotto;

- secondarie: quando non pregiudicano l'immagine del Marchio ma possono compromettere la caratterizzazione del Prodotto;
- gravi: quando sono tali da pregiudicare sia l'immagine del Marchio che la caratterizzazione del Prodotto.

Art. 13bis - Verbale di ammonizione

Il verbale di ammonizione è la sanzione applicabile a fronte di violazioni e non conformità lievi.

Art. 13ter - Sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria è applicabile a fronte di non conformità secondarie o di reiterazioni di violazioni e non conformità lievi. Essa varia da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 5.000,00= e può essere aggiornata annualmente con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, anche alla luce reiterazioni.

Art. 13quater - Sospensione

La sospensione, con o senza la sanzione pecuniaria, è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di violazioni e non conformità gravi.

La sospensione deve essere comunque applicata quando:

- sia stato constatato un uso improprio del Marchio;
- l'operatore abbia rifiutato per due volte consecutive, e senza giustificato motivo, la visita degli ispettori di controllo dell'Organismo di Controllo (OdC);
- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria;
- non sia stato versato l'importo della sanzione pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo precedente;
- non sia stata corretta nei tempi indicati una violazione o non conformità riscontrata.

La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate al Licenziatario con lettera raccomandata o mezzo equivalente, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere comunque annullata quando il Consiglio di Amministrazione abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste.

L'annullamento della sospensione deve essere annotato nell'elenco dei Licenziatari di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 14 - Revoca

La revoca del Marchio è disposta nei seguenti casi:

- frequenti e reiterate non conformità gravi;
- fallimento o cessazione dell'attività del Licenziatario;
- utilizzo del Marchio in termini illegali o fraudolenti;
- qualora il Licenziatario compia atti od omissioni a danno del Consorzio o della reputazione del Marchio;

- mancato versamento delle somme dovute e persistenza nell'inadempimento nonostante la messa in mora e le diffide inviate.

La revoca comporta la cancellazione dall'elenco dei licenziatari.

Art. 15 - Rinuncia

Il Licenziatario può rinunciare alla Licenza d'uso del Marchio allo scadere della sua durata di validità oppure quando non intenda accettare eventuali variazioni:

- delle condizioni economiche del presente Regolamento.

La comunicazione della rinuncia deve essere inviata al Comitato Tecnico di Gestione entro 30 (trenta) giorni dalla notifica delle suddette variazioni. La rinuncia diventa operativa dopo 90 (novanta) giorni dalla data in cui il Licenziatario ne ha dato comunicazione ai soggetti sopra indicati.

A seguito di rinuncia, cessa ogni diritto all'utilizzo del Marchio e l'interessato viene cancellato dall'elenco dei Licenziatari.

Art. 16 – Controversie

Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento e ad ogni decisione dei suoi Organi, che non vengono definite in via amichevole entro 30 (trenta) giorni, saranno sottoposte alla decisione arbitrale di un collegio di 3 (tre) arbitri, di cui uno da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo (ove manchi l'accordo dei due arbitri nominati), su richiesta della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Benevento.

Il Collegio arbitrale, che avrà sede in Benevento, giudica secondo equità nelle forme dell'arbitrato irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale, entro 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione, e provvederà inoltre, alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri.

Gli amministratori e il personale dipendente del Consorzio sono tenuti a fornire agli arbitri tutte le informazioni e i chiarimenti richiesti.

La presente clausola compromissoria è valida per tutte le controversie che possano insorgere dall'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento ovvero dalle decisioni degli Organi del Consorzio, ad eccezione delle controversie che *ex lege* rimangono di esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 17 – Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento è modificabile con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

La proposta di modifica può provenire da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione o da almeno un terzo dei Licenziatari.

La modifica approvata viene comunicata per iscritto a ciascun Licenziatario e diviene efficace e vincolante decorsi 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel predetto termine ciascun Licenziatario ha facoltà di recedere dalla Licenza.

Art. 18 – Entrata in vigore e Disposizione Transitoria

Il presente Regolamento è parte integrante del Marchio Collettivo e viene trasmesso al competente Ufficio Marchi per le incombenze di legge. Esso ha decorrenza dalla data di deposito del Marchio.

Art. 19 - Obbligo di riservatezza

Gli atti e le informazioni riguardanti il Licenziatario sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del Licenziatario.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ed il Comitato Tecnico di Gestione Marchi sono vincolati al segreto professionale.

Art. 20 – Clausola residuale

Per tutto ciò che non è stabilito dal presente Regolamento si rinvia alla disciplina del Marchio collettivo di cui all'art. 11 del D.lgs. 30 febbraio 2005, n° 30 e successive modificazioni ed al regolamento di attuazione adottato con DM 13 gennaio 2010, nonché al D.lgs. 20 febbraio 2019 n. 15.

Testo approvato dall'Assemblea del Sannio Consorzio Tutela Vini in data _____